

Come Costituire un'Associazione Non-Profit

Le **ONLUS** (http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_lucrativa_di_utilit%C3%A0_sociale) sono **Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale** che possono costituirsi in forma di associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative, organizzazioni non governative e altri enti di carattere privato.

La loro missione deve essere esclusivamente dedicata all'attività in questi settori:

Assistenza sociale e socio-sanitaria

Beneficenza

Istruzione e formazione

Sport dilettantistico

Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico, storico o ambientale

Promozione della cultura e dell'arte

Tutela dei diritti civili

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Queste organizzazioni hanno come obiettivo esclusivo la prestazione di servizi di utilità sociale: i servizi devono essere rivolti o alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale oppure a persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico, economico, sociale o familiare, anche all'estero, nel contesto degli aiuti umanitari.

La costituzione di un'associazione è molto semplice in quanto non ci sono obblighi di numero di soci, né adempimenti burocratici obbligatori; è sufficiente definire gli scopi dell'associazione e redigere un Atto Costitutivo che indichi i fondatori e uno Statuto che definisca scopi ed eventuali forme di democrazia e funzionamento interno.

Le tappe necessarie per creare un'associazione

1) Il primo, fondamentale, passo che si deve compiere è quello di trovare un gruppo di persone che abbiano voglia di stare insieme ed abbiano intenti comuni di natura ideale. Si è in presenza di un fenomeno associativo solo dove la collettività organizzata prende vita da un atto di autonomia contrattuale. In particolare il contratto d'associazione (**atto costitutivo + statuto**) è un contratto di comunione di scopo dove tutti i soggetti che partecipano all'associazione mirano a realizzare un interesse comune di natura ideale.

2) Capire cosa richiede e come compilare il contratto d'associazione sarà dunque il passo successivo. I due documenti, (atto costitutivo + statuto) spesso materialmente distinti, giuridicamente costituiscono un atto unitario: il contratto d'associazione.

L'atto costitutivo è la formalizzazione della manifestazione di volontà di un gruppo di persone di costituirsi in associazione per raggiungere degli scopi comuni; va redatto in carta semplice, deve indicare gli estremi

a cura di



Via S. Giovanni Bosco, 1
mercoledì, 15-19 / sabato, 9,30-12,30
informagiovani@comune.faenza.ra.it
www.informagiovanifaenza.it

dei soci fondatori (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, professione, codice fiscale, estremi di un documento d'identità) che poi devono sottoscriverlo.

Lo statuto è il documento che regola la vita ed il funzionamento dell'associazione. La logica della sua stesura è semplice:

poiché ogni associazione è costituita da persone, i soci, questi vengono definiti nelle loro qualifiche, diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Non essendo possibile di principio una gestione assembleare dell'associazione (alla quale non può essere posto limite nel numero di soci), vengono definiti gli organi sociali attraverso i quali, mediante un meccanismo di delega, i soci garantiscono il funzionamento dell'associazione. Tale funzionamento deve rispettare i criteri di democraticità, vale a dire tutti i soci sono uguali, hanno gli stessi diritti e possono essere eletti alle cariche elettive.

E' necessario che tra gli organi dell'associazione siano almeno previsti:

- l'Assemblea dei soci (si riunisce almeno una volta all'anno, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, discute e approva i bilanci presentati dal Consiglio, è il massimo organo deliberante dell'Associazione)

- il Consiglio Direttivo (ne fanno parte il Presidente dell'associazione, il Vicepresidente, e almeno un altro membro, in quanto i componenti devono essere in numero dispari, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al presidente e all'assemblea e tutti gli altri che l'assemblea gli destina)

- il Collegio dei Revisori dei Conti (eletto dall'Assemblea, controlla la gestione economico-finanziaria dell'associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello statuto)

- il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ed ha quindi la responsabilità giuridica, può essere eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, la sua carica (come del resto tutte le altre cariche nell'associazione) è temporanea.

3) Una volta che si sono poste le basi per la costituzione dell'associazione è necessario capire quali attività saranno svolte a suo nome.

Un'associazione può svolgere delle attività economiche se queste non sono lo scopo prioritario della sua esistenza e può, come una normale società, avere delle entrate (offerte, eventuali incassi commerciali, ecc..) e delle uscite monetarie (spese, paghe, ecc.): quello che avanza è l'utile dell'associazione. La differenza rispetto al mondo profit è che tale utile non può essere ridistribuito ai soci ma deve essere reinvestito nelle attività dell'associazione.

Sotto il profilo giuridico le associazioni e i circoli culturali possono essere **RICONOSCIUTI** o **NON RICONOSCIUTI** dallo Stato italiano.

Tale riconoscimento è del tutto facoltativo e conferisce loro personalità giuridica, limitando così la responsabilità degli amministratori agli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni. Nel caso si opti per il riconoscimento occorre registrarsi presso l'Ufficio del Registro (o dal notaio) ed inoltrare la relativa richiesta di riconoscimento alla Prefettura, che avvierà il procedimento affinché la pratica, passando per il ministero competente, giunga infine alla Presidenza della Repubblica.

I requisiti richiesti per il riconoscimento di ONLUS sono previsti all' **art. 11 del decreto legislativo 460/97** (<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm>).

Iscrizione all'anagrafe delle ONLUS

Per informazioni sull'iscrizione ci si può rivolgere al **Call Center 848.800.444**, oppure consultare il sito per i servizi di assistenza delle Agenzie delle entrate.

a cura di



Via S. Giovanni Bosco, 1
mercoledì, 15-19 / sabato, 9,30-12,30
informagiovani@comune.faenza.ra.it
www.informagiovanifaenza.it

Codice Fiscale

Per registrare il contratto d'associazione all'Ufficio del Registro è necessario che l'associazione costituenda abbia il Codice Fiscale (da richiedere all'Agenzia delle

Entrate

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/richiedere/codice+fiscale+e+tessera+sanitaria/codice+fiscale+modello+aa5_6/scheda+info+cf+aa5_6), indispensabile anche per:

Acquistare beni con fattura

Intestare all'associazione beni immobili

Stipulare contratti di locazione

Richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni

Erogare compensi

Versare ritenute d'acconto

Compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (mod.UNICO - ex 760bis, 770) che per dipendenti

Esercitare attività commerciali abituali

Nell'eventualità che l'associazione voglia funzionare come Circolo o comunque produrre servizi ai propri soci (ad esempio rivendita bevande, alimenti, alcolici, ristorazione, organizzazione viaggi, ecc.) e' necessario, per ottenere le autorizzazioni,

aderire ad una associazione del tempo libero a diffusione nazionale con riconoscimento del Ministero dell'Interno e richiedere le dovute autorizzazioni a Comune, USL, ecc.

Lo stato di ONLUS

Le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali che sono iscritte nei registri provinciali e regionali (LR7/94) diventano automaticamente ONLUS di diritto senza l'obbligo di dichiarazione (legge 460, art. 10, comma 8); le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Ministero sono riconosciute come ONLUS; l'iscrizione al registro dell' associazionismo (LR 34/2002) invece non conferisce l'automatica acquisizione dello stato di ONLUS.

Benefici fiscali

Il Decreto Legislativo 460/97

(http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/52fbff00426e6ce3be6dbfc065cef0e8/decreto_460.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=52fbff00426e6ce3be6dbfc065cef0e8) stabilisce i benefici di natura fiscale per le organizzazioni che si dichiarano ONLUS.

Ai fini delle imposte dirette, per esempio:

- non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali
- non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative
- non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi

a cura di



Via S. Giovanni Bosco, 1
mercoledì, 15-19 / sabato, 9,30-12,30
informagiovani@comune.faenza.ra.it
www.informagiovanifaenza.it

- non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.

Per quanto riguarda l'Iva, per esempio, non c'è l'obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali.

Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientrano:

- l'esenzione dall'imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative
- il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento.

La dichiarazione deve essere presentata al Ministero delle Finanze, tramite la Direzione generale regionale delle entrate.

Link utili

Normativa sulle ONLUS (<http://www.associazionifvg.it/Normativa/default.html>)

Le Associazioni Nazionali riconosciute:

A.C.L.I. (<http://www.acli.it>) : ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI

A.I.C.S. (<http://www.aics.info>) : ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

A.R.C.I. (<http://www.arci.it>) : ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ITALIANA

C.A.P.IT. (<http://www.capitpresidenza.it/home.htm>) : CONFEDERAZIONE DI AZIONE POPOLARE ITALIANA

E.N.D.A.S. (<http://www.endas.it>) : ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE

In caso di adesione ad uno di questi "enti del tempo libero", lo Statuto della costituenda associazione locale dovrà essere compatibile con quello dell'associazione nazionale a cui si aderisce ed è previsto l'obbligo della tenuta di alcuni libri sociali (libro soci, libro verbali assemblee).

Normativa di riferimento

art.36-37-38 del Codice Civile (<http://www.altalex.com/index.php?idnot=34800>)

Legge nazionale 383 del 07/10/2000 (<http://www.camera.it/parlam/leggi/00383l.htm>)

L.R. 34 del 09/12/2002 (<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2002;34>) e

L.R.12 del 21/02/2005 (<http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:legge:2002;34>)

Aggiornato al 30/09/2013

a cura di



Via S. Giovanni Bosco, 1
mercoledì, 15-19 / sabato, 9,30-12,30
informagiovani@comune.faenza.ra.it
www.informagiovanifaenza.it